

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06630****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 560 del 08/09/2021

Firmatari

Primo firmatario: [FRAGOMELI GIAN MARIO](#)
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/09/2021

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BENAMATI GIANLUCA	PARTITO DEMOCRATICO	08/09/2021

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato
in data 08/09/2021

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06630
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

FRAGOMELI e BENAMATI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il cosiddetto Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetti Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetti Ecobonus); tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l'opzione;

vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano, a giudizio degli interroganti, di ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione del Superbonus ed evitare possibili richieste di

restituzione dell'indebita fruizione da parte dell'Amministrazione finanziaria;

in particolare il comma 10 del citato articolo 119 prevede che le persone fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; appare necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio;

dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, la lettera *d*) del comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, sancisce che l'agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la citata lettera *e*) prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell'applicazione della detrazione;

andrebbe altresì chiarita la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che l'Agenzia delle entrate revochi il credito d'imposta, per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-*bis* della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392);

sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche –:

se ritenga utile fornire i necessari chiarimenti sulle casistiche applicative del Superbonus riportate in premessa, al fine di agevolare i contribuenti interessati, a tale scopo anche aggiornando sul sito dell'Agenzia delle entrate le informative rilasciate nella sezione dedicata alle faq.

(5-06630)